

CAMERA PENALE DI TIVOLI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Carmine De Michele
SEDE

Al Presidente della Sezione Penale del Tribunale
Dott. Nicola Di Grazia
SEDE

Al Coordinatore della Sezione GIP- GUP del Tribunale di Tivoli
SEDE

Al Procuratore della Repubblica di Tivoli
Dott. Francesco Menditto
SEDE

e per p.c.

Al Presidente della Corte d'Appello di Roma
dott. Luciano Panzani
presidente.ca.roma@giustiziacert.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, per il giorno di giovedì 27 febbraio 2020.

La Camera Penale di Tivoli in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dal CONSIGLIO DIRETTIVO della Camera Penale di Roma dell'11 febbraio 2020, che si allega alla presente comunicazione,

Premesso

Che l'oggetto della sopra citata delibera della Camera Penale di Roma afferisce alle gravissime criticità riscontrate nell'ambito del Tribunale di Sorveglianza di Roma; premesso, altresì, che la competenza distrettuale del Tribunale di Sorveglianza afferisce anche al circondario del Tribunale e della Procura di Tivoli e che le gravi inefficienze del citato Ufficio Giudiziario incidono anche sul Foro tiburtino.

in adesione

alla predetta delibera della Camera Penale di Roma e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria*

Sede: Tribunale di Tivoli - Viale N. Arnaldi n. 19 - 00019 Tivoli (Roma)
Recapiti per le comunicazioni
Fax: 0774318010 - e-mail: camerapenaletivoli@gmail.com

CAMERA PENALE DI TIVOLI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nonché nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018,

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di un giorno e si terrà nel giorno di **giovedì 27 febbraio 2020**;
- b) la specifica motivazione dell'astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera della Camera Penale di Roma dell'11 febbraio u.s., alla quale si aderisce integralmente ed i cui contenuti si allegano integralmente, consegue alla condizione di gravissima inefficienza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ripercussioni particolarmente gravi sia sulle modalità di accesso agli uffici, che sui temi e sulla qualità dei provvedimenti adottati.
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sui siti internet, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.);
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Tivoli, 14 febbraio 2020

Il Segretario

Avv. Tommaso Giustiniano

Il Presidente

Avv. Carmelo Tripodi

Sede: Tribunale di Tivoli - Viale N. Arnaldi n. 19 - 00019 Tivoli (Roma)

Recapiti per le comunicazioni

Fax: 0774318010 - e-mail: camerapenaletivoli@gmail.com

Il Direttivo della Camera Penale di Roma, riunitosi presso la sede sociale il giorno 11 febbraio 2020,

preso atto

- delle numerose segnalazioni dei Colleghi del foro che evidenziano le gravissime e croniche disfunzioni del Tribunale di Sorveglianza di Roma;
- che, più in particolare, vengono segnalati tempi intollerabili di trattazione delle istanze di competenza monocratica, con la conseguente frustrazione delle legittime aspettative della popolazione carceraria, la quale, specie quando adesiva ai percorsi trattamentali e in possesso dei presupposti per la concessione del beneficio, vede allontanarsi, in maniera ingiustificata, la prospettiva del reinserimento faticosamente perseguito;
- che, inoltre, già dalle 8:00 del mattino, in maniera indecorosa per la funzione, gli avvocati – a prescindere dalle condizioni meteorologiche – sono costretti ad organizzare una fila fisica sulle scale esterne al gabbiotto della sede di via Triboniano, per trasferirsi all'interno alle ore 9:00 dopo l'apertura dell'ufficio, laddove due soli impiegati sono adibiti a ricevere depositi, richieste copie e richiesta di informazione, con la conseguente formazione di file estenuanti;
- che, a fronte di questa situazione di oggettivo disagio, si verifica che, tra il personale amministrativo, alcuni, in maniera del tutto ingiustificabile, assumano atteggiamenti respingenti, fino addirittura ad impedire la visione dei fascicoli e la verifica dell'istruttoria da parte dei Difensori;

ritenuto

- che le dette disfunzioni sono solo in parte dovute alla pesante carenza di personale amministrativo in rapporto alla ampiezza del bacino di utenza che il Tribunale dovrebbe servire;
- che, per la restante parte invece, esse potrebbero essere, se non risolte, quanto meno assai mitigate mediante l'implementazione di semplici accorgimenti, quali, ad esempio, il ripristino della verifica dello stato dell'istruttoria dei fascicoli tramite terminali fruibili direttamente da avvocati e collaboratori di studio o il deposito delle istanze mediante l'uso della posta elettronica certificata;
- che a fronte di tale situazione il Direttivo e la Commissione carcere della Camera Penale, di concerto anche con ANF e COA, hanno tentato interlocuzioni con la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza finalizzate ad individuare percorsi condivisi per mettere fine o, quanto meno, contenere una situazione divenuta ormai intollerabile;
- che, nonostante la concreta disponibilità manifestata dalla Presidenza, nulla è cambiato e la situazione permane di gravità inaudita;

rilevato inoltre

- che tale gravissima condizione si cala in un contesto di altrettanto grave sofferenza generale per tutte le cancellerie del Tribunale penale;
- che, come emerso anche dai dati declinati durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello di Roma, gli uffici amministrativi del foro capitolino soffrono un deficit di oltre 1/3 rispetto alla pianta organica prevista;

- che in questo contesto, con provvedimento prot. 523 int. del 6 febbraio 2020, la Presidenza del Tribunale ha ritenuto, tra gli altri provvedimenti, di ridurre l'orario di accesso alle cancellerie ed agli uffici di un'ora, indicando, con poche eccezioni, le ore 12:00 come orario di chiusura;
- che tale provvedimento appare del tutto incongruo rispetto al problema che mira a risolvere, producendo esclusivamente una riduzione di fruibilità dei servizi, senza un recupero effettivo in termini di produttività;

considerato

- che la descritta drammatica condizione del Tribunale di Sorveglianza si ripercuote inevitabilmente sulla popolazione carceraria, la quale, pur mostrandosi aderente alle offerte trattamentali, attende invano decisioni giurisdizionali che pervengono assai frequentemente fuori tempo massimo;
- che da ciò discende la vanificazione degli sforzi rieducativi posti in essere e, quindi, una sostanziale violazione della normativa in materia;
- che la chiusura anticipata di cancellerie ed uffici del Tribunale penale, per altro verso, arreca un ulteriore e intollerabile pregiudizio all'esercizio della funzione del difensore, già costretto ad operare in una condizione di grave disagio;
- che, a fronte di tutto ciò, la CPR ritiene di dover adottare ogni utile iniziativa tesa, da un lato, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla effettiva gravità della situazione come descritta e, dall'altro, a stimolare gli organi competenti all'adozione di tutti i provvedimenti indifferibili che siano necessari a risolvere o contenere i gravi problemi segnalati, all'uopo e al contempo manifestando disponibilità a offrire il proprio contributo nella gestione della crisi, a condizione che alle concertazioni seguano stavolta per davvero fatti concreti;

Tanto premesso, il Direttivo, esprimendo la propria protesta vibrata in relazione ai fatti e per le ragioni di cui sopra, dichiara lo stato di agitazione e, conseguentemente, delibera:

1. E' indetta per il giorno 27 febbraio 2020 l'astensione da tutte le attività e le udienze penali del Foro di Roma, con le sole eccezioni previste dall'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati¹;
2. E' indetta, per le ore 10:00 del 27 febbraio 2020, in concomitanza con la proclamata astensione, una manifestazione statica davanti all'ingresso principale del Tribunale, in via Golametto, alla quale si invitano a partecipare tutti i Colleghi del foro vestendo la Toga.

¹ Art. 4

Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

- a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ed eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
- b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 470 ter comma 5 (introdotta dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

La manifestazione proseguirà dalle ore 11:00 con le stesse modalità, davanti all'Aula del Tribunale di Sorveglianza, al primo piano della Palazzina B;

3. E' convocata per le ore 12:00 l'Assemblea dei Soci della Camera Penale, nell'aula che sarà tempestivamente comunicata, per discutere e deliberare sui seguente o.d.g.:

- 1) Criticità del Tribunale di Sorveglianza e degli Uffici Giudiziari di Roma, in un clima di controriforme ove il difensore, identificato troppo spesso con il proprio assistito, è considerato ostacolo alla soddisfazione delle pretese punitive;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Direttivo altresì invita tutte le Camere Penali del Distretto della Corte d'Appello di Roma, sollecitandole ad adottare iniziative analoghe, ad unirsi alla protesta ed a partecipare alla indetta assemblea.

Manda al Segretario per le comunicazioni di rito.

Il Presidente e il Direttivo della Camera Penale di Roma

